

Comitato Regionale Abruzzo

Via Botticelli n. 28

65124 Pescara

<https://abruzzo.fip.it/>

CORTE D'APPELLO SPORTIVA

Il Presidente,

visto il reclamo ex art. 97 R.G. presentato dalla Società Air Basket Italiangas Termoli avverso il provvedimento reso con il Comunicato Ufficiale N. 15 del 08/10/2025 Serie B Interregionale – Giudice Sportivo Regionale n.2 a carico dei tesserati OMAR DIENG e GIFT ODIGIE - Gara n. 14;

- fissata l'udienza camerale per la data del 10 ottobre 2025, ore 15:45;
- visto lo svolgimento all'udienza camerale della Corte d'Appello Sportiva nelle persone dell'avv. Antonello D'Aloisio (Presidente) e degli avv.ti Marco Andrea Di Biase e Fiorenzo Morrone (componenti), con la presenza del sig. Manrico Pittardi (Presidente della società ricorrente) e del legale incaricato Avv. Giovanni Allegro;
- Ritenuto ammissibile il ricorso, pervenuto nei termini;
- lette le istanze della soc. reclamante e soddisfatta la richiesta di audizione mediante ammissione all'udienza camerale anche del legale Avv. Giovanni Allegro;
- utilizzata la prova video stante il deposito documentale fatto dalla reclamante;
- sentito il primo arbitro sig. Martini Luca in relazione al referto arbitrale ;
- ritenuto che le circostanze esposte in ricorso ed illustrate dal legale della ricorrente non possano ritenersi pienamente provate per mancanza di testimoni capaci di riferire al riguardo e che il video prodotto risulta parziale nella prospettazione dei fatti e non consente la completa valutazione degli accadimenti, evidenziando comunque come le condotte poste in essere abbiano determinato o comunque concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico e che la condotta dei due sanzionati che si rivolgono verso il pubblico è avvenuta quando ormai il fallo, che aveva scatenato le reazioni, era avvenuto da tempo e si era già nel pieno della "rissa";
- ritenuto che la condotta dei tesserati sanzionati abbia effettivamente concretizzato atti che possono integrare la fattispecie contestata dal G.S., non potendosi aderire alla tesi difensiva riguardo "una reazione ad un fatto ingiusto" e che l'assunto circa la indeterminatezza dell'allegato al rapporto arbitrale sia smentito dall'audizione dell'arbitro Martini Luca, situato proprio ove si svolsero i fatti contestati;

- ritenuto che la tipologia di sanzione applicabile non possa discostarsi da quella contestata, dovendosi avere riguardo alle conseguenze delle condotte, che hanno infatti ingenerato una vera e propria turbativa dell'ordine pubblico, placato con l'animato intervento delle forze dell'ordine per sedare le tifoserie, sicché la sanzione appropriata risulta essere la squalifica.

Ritenuto, tuttavia, di potersi accedere all'applicazione delle circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 21 R.G., considerata anche la mancanza di precedenti dei giocatori, pertanto è possibile a giudizio di questo collegio commutare la sanzione inflitta dal G.S. ed oggetto di reclamo in una sola giornata di squalifica.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e, in riforma della decisione impugnata, riduce da due ad una le giornate di squalifica a carico dei tesserati indicati.

Dispone la restituzione del contributo servizi di giustizia nella misura del 50% del versato per l'accesso al servizio di giustizia federale.

Si comunichi alla Soc. reclamante.

Pescara, 10 ottobre 2025

IL PRESIDENTE

Avv. Antonello D'Aloisio

I COMPONENTI

Avv. Marco Andrea Di Biase

Avv. Fiorenzo Morrone